



COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROVINCIA DI MILANO
Piazza san Rocco 9/a
20086 Motta Visconti MI
tel 02 90008110 – fax 02 90009071
e-mail: tributi@comune.mottavisconti.mi.it



Si segnala che il servizio di accertamento e riscossione della **IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI** è dato in concessione alla ditta

I.C.A. IMPOSTE COMUNALI e AFFINI

Via Parma, 81
19125 LA SPEZIA
Tel n. 0187-57521.
Ufficio di Pavia 0382 471070
Sito web: www.icatributi.it

Per ogni informazione relativa ai tributi su indicati dovranno essere presi contatti presso il recapito su citato.

Decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507

TARIFFA RELATIVA ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Pubblicità ordinaria (tariffa annua per metro quadro)			
ORDINARIA E LUMINOSA (art.7 c.6 e 7, art.12)	Superficie	PUBBLICITÀ ORDINARIA Mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe,	PUBBLICITÀ LUMINOSA O ILLUMINATA Effettuata con i mezzi della pubblicità ordinaria
	fino a mq 5,5	€ 17,04	€ 34,08
	da mq 5,5 a mq8,5	€ 25,56	€ 51,12
	oltre mq 8,5	€ 34,08	€ 68,16
<i>Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella prevista annualmente. Per durata superiore a 3 mesi e inferiore a un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.</i>			
Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofiltranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie (tariffa annua per metro quadro)			
SU AUTOVEICOLI (artt. 13 e 7, c. 6 e 7)	Interna	€ 17,04	
	Esterna	€ 17,04	fino a mq 5,5
		€ 25,56	da mq 5,5 a mq 8,5
		€ 34,08	oltre mq 8,5
<i>Se la pubblicità è luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100 per cento. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.</i>			
Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli			
		€ 111,555	per autoveicolo con portata inferiore a 3000 kg

	€ 74,370	per autoveicolo con portata inferiore a 3000 kg
	€ 37,185	per autoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie
	<p><i>Se la pubblicità è luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100 per cento. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata. E' esente l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna l'iscrizione non sia superiore al mezzo metro quadrato di superficie. E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.</i></p>	
PANNELLI LUMINOSI (art.14, c.1, 2, 3)	PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (tariffa annua per metro quadro) con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodo luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante similare	
	€ 24,795	effettuata per conto proprio dall'impresa
	€ 49,575	effettuata per conto terzi
	Per periodi non superiori a tre mesi la tariffa è pari ad 1/10 della tariffa annua per ogni mese o frazione	
CON PROIEZIONI (art.14, c.4, 5)	PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PROIEZIONI (tariffa giornaliera) in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita a proiezione	
	€ 3,09	Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera dopo tale periodo è ridotta del 50 per cento
CON STRISCIONI (art.15, c.1)	Pubblicità con STRISCIONI o altri mezzi simili che attraversano le strade o le piazze	
	€ 17,04	tariffa per mq e per periodi di giorni 15 o frazioni
CON AEROMOBILI (art.15, c.2)	Pubblicità con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati,	
	€ 74,369	tariffa per ogni giorno o frazione
CON PALLONI FRENATI (art.15, c.3)	Pubblicità con palloni frenati e simili, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati	
	€ 37,185	tariffa per ogni giorno o frazione
CON ALTRI MEZZI (art.15, c.4)	Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito	
	€ 3,09	tariffa per ciascuna persona e per ogni giorno o frazione
CON AMPLIFICATORI (art.15, c.5)	Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori	
	€ 9,296	tariffa per ciascun punto di pubblicità e per ogni giorno o frazione
RIDUZIONI (art.16)	<p>Art. 16 RIDUZIONI: La tariffa è ridotta alla metà</p> <p>1) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro</p> <p>2) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;</p> <p>3) per la pubblicità relativa festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.</p> <p>Con il Regolamento comunale sono stabilite le modalità applicative.</p>	

ESENZIONI (art. 17)	<p>Sono esenti dall'imposta:</p> <p>a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;</p> <p>b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;</p> <p>c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;</p> <p>d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;</p> <p>e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;</p> <p>f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;</p> <p>g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;</p> <p>h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;</p> <p>i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.</p> <p>Con il Regolamento comunale sono stabilite le modalità applicative.</p>
MODALITA' APPLICATIVE (Art. 7)	<p>Art. 7. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA</p> <p>1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.</p> <p>2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.</p> <p>3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.</p> <p>4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.</p> <p>5. I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.</p> <p>6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.</p> <p>7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.</p>

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Misura del diritto per ciascun foglio fino a cm70x100 (art.19)	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
€ 1,549	€ 0,464
<p>Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento Per i manifesti costituiti da otto fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.</p> <p>Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.</p> <p>L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base, la somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde alla tariffa dovuta.</p>	
<p>– Riduzioni del diritto – (Art. 20)</p> <p>La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:</p> <p>a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;</p> <p>b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;</p> <p>c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;</p>	

- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

1-bis. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'articolo 20-bis. Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il Regolamento comunale sono stabilite le modalità applicative.

- DIRITTI D'URGENZA (Art. 22,9) - € 25,82 per ciascuna commissione

1) Per affissioni richieste per il giorno in cui viene consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi se trattasi di affissioni aventi contenuto commerciale,

2) Per affissioni da eseguirsi per le ore notturne dalle 20.00 alle 07.00 o nei GIORNI FESTIVI